



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

COMUNE DI CASTELLARANO

P.S.C.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
(A-27 LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000 N.20)

**Relazione illustrativa
della tutela
delle potenzialità archeologiche**

Delibera di adozione n. 41 del 23/06/2015

Delibera di approvazione n. 34 del 23/05/2016

Il sindaco: Dott. Gian Luca Rivi
L'Assessore all'urbanistica Dott. Enrico Ferrari
Ufficio Tecnico: Ing. Gianni Grappi
Segretario Comunale: Dott. Fabiola Gironella

Redattori: Dott.ssa Barbara Sassi (AR/S Archeosistemi S.C.)



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	SISTEMA STORICO-ARCHEOLOGICO	4
2.1	ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	4
2.2	ZONE DI TUTELA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE.....	4
2.2.1	Zona di tutela A.....	5
2.2.2	Zona di tutela B.....	5
2.2.3	Zona di tutela C.....	6
3	AMBITI DI TRASFORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI.....	7
4	PROPOSTA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	8

1 PREMESSA

Il Quadro Conoscitivo del PSC è stato integrato in merito agli aspetti storico-archeologici con l'analisi delle potenzialità archeologiche del territorio (QC, Vol. 01 e Tavv. 01-02) per giungere alla redazione della Tav. 7 *Carta della tutela delle potenzialità archeologiche* di Progetto. L'analisi delle potenzialità archeologiche del territorio si compone dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI DEL SISTEMA ARCHEOLOGIA		
QC		
Elaborato	Descrizione	Scala
QC, Vol. 01	Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio	-----
QC, Tav. 01	Carta archeologica	1:10.000
QC, Tav. 02	Carta delle potenzialità archeologiche del territorio	1:10.000
Progetto di PSC		
Elaborato	Descrizione	Scala
PSC, Vol. 1	Relazione illustrativa della tutela delle potenzialità archeologiche	-----
PSC, Tav. 7	Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio	1:10.000

Tale analisi, condotta da AR/S Archeosistemi S.C. di Reggio Emilia (Barbara Sassi) con la consulenza scientifica della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna (Anna Rita Marchi), è stata elaborata applicando le linee guida del PTCP (NA, Allegato 07, *Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida*) e le *Linee Guida per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio* redatte nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Nel PSC sono esplicitate le disposizioni generali per la tutela della potenzialità archeologica di ciascuna zona individuata, in analogia con le altre disposizioni riguardanti le tutele paesaggistiche, mentre nelle Norme del RUE, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, devono essere esplicitate le definizioni e la regolamentazione della procedura necessarie per la loro attuazione.

Si rimanda al RUE per la disciplina specifica riguardante gli interventi di scavo e/o modificazione del sottosuolo, la procedura e le definizioni necessarie per la sua attuazione. Nel RUE sono inoltre esplicitate tutte le definizioni utili e necessarie per l'applicazione della disciplina di tutela delle potenzialità archeologiche.

Nel POC, per ogni intervento programmato, si riprenderanno le eventuali disposizioni specifiche per la conservazione e la valorizzazione delle componenti storico-archeologiche, in conformità a quanto stabilito dal PSC. Nel POC saranno pertanto richiamate le eventuali indicazioni o prescrizioni specifiche che la Soprintendenza Archeologia abbia comunicato a seguito di indagini preventive già eseguite secondo quanto disposto dal RUE.

2 SISTEMA STORICO-ARCHEOLOGICO

In coerenza con le conoscenze acquisite e in adeguamento alle direttive del PTCP (NA, art. 47, comma 5), si è quindi proceduto ad aggiornare il PSC per quanto attiene la tutela delle potenzialità archeologiche del territorio. In accordo con la Soprintendenza Archeologia, si sono integrati gli elaborati del PSC con la Tav. 7 *Carta della tutela delle potenzialità archeologiche*. Quest'ultima è stata sviluppata su due sistemi:

- Sistema storico-archeologico, che riporta le “zone ed elementi di interesse storico-archeologico” e le “zone di tutela della potenzialità archeologica del territorio” (Zone A-B);
- Ambiti di trasformazione di carattere residenziale e produttivo previsti dal PSC.

2.1 ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Nella Tav. 7 *Carta della tutela delle potenzialità archeologiche*, sono riportate le “zone ed elementi di interesse storico-archeologico”, che nel caso del territorio comunale di Castellarano sono soltanto i tre siti sottoposti a vincoli o tutele sovraordinati, ossia:

- la villa romana di Gambarata (Sito 8), sottoposta a vincolo archeologico ex L. 1089/1939 con D.M. 08/09/1983;
- i due insediamenti archeologici pluristratificati di Roteglia (Sito 1) e di Castellarano (Sito 2).

Per questi siti si accoglie la tutela di categoria b1 (“aree di accertata e rilevante consistenza archeologica”) prevista dal PTCP secondo le categorie definite dall'art. 21 del PTPR. La sola modifica riguarda l'ampliamento del perimetro di tutela del sito di Castellarano, per il quale si accoglie l'indicazione del PTCP, che ritiene opportuno “imporre una tutela minima su tutto l'abitato storico di Castellarano”.

A tali aree si applica la disciplina di tutela stabilita dall'art. 21 del PTPR, che per la categoria b1 ammette, oltre alle attività di studio, ricerca e restauro inerenti i beni archeologici ad opera degli Enti o istituti scientifici autorizzati e fatte salve ulteriori disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e gli interventi sui manufatti edilizi esistenti. L'art. 21 prevede inoltre che possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, previa esecuzione di saggi preliminari di verifica archeologica, per accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione.

2.2 ZONE DI TUTELA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE

La tutela delle potenzialità archeologiche si attua regolamentando adeguatamente, in base alle caratteristiche dell'area di intervento, le trasformazioni che prevedono attività di scavo e/o modificazioni del sottosuolo che eccedano la normale prassi di lavorazione agronomica corrispondente all'arativo (50 cm), comprese le attività che non prevedono asportazione di terreno (ad esempio l'istallazione di pali).

Ai fini progettuali, le conoscenze inerenti la potenzialità archeologica acquisite nel Quadro Conoscitivo sono utilizzate per definire “zone” di tutela omogenee sotto l'aspetto delle ricadute normative.

Si sono così individuate tre “zone di tutela della potenzialità archeologica” (Zone A-B-C), rappresentate nella Tav. 7 *Tutela delle potenzialità archeologiche*.

2.2.1 Zona di tutela A

Questa zona di tutela comprende:

- i contesti delle “coperture quaternarie” non urbanizzati (area di potenzialità 4);
- i contesti maggiormente vocati all’insediamento antico, caratterizzati da superfici da lungo tempo stabili, che la pedogenesi ha trasformato in suoli idonei all’insediamento perché pianeggianti e fertili oppure perché collocati su alture difese naturalmente e adatte al controllo del territorio (area di potenzialità 8).

Formazione/contesto
<i>Depositi alluvionali non urbanizzati e contesti maggiormente vocati all’insediamento antico</i>
Dati potenzialità archeologica
Profondità dei depositi: <i>da superficiale a sepolto</i> Grado di conservazione: <i>da buono a modesto</i>
Interventi soggetti a controlli archeologici preventivi
Tutti gli Ambiti di trasformazione ed altri interventi che presuppongono interventi di scavo e/o modificazione del sottosuolo oltre 0,50 m di profondità (esclusi gli interventi di modesta entità, come definiti dal RUE)

2.2.2 Zona di tutela B

Questa zona di tutela comprende:

- il territorio urbanizzato ricadente nella Zone di tutela A e C, ossia i contesti interessati da processi insediativi storicizzati sul territorio (centri storici) e i contesti infrastrutturali e di trasformazione recenti e in atto (area di potenzialità 6) delle aree di potenzialità archeologica 4 o 8.

Formazione/contesto
<i>Territorio urbanizzato in zone di tutela A e C</i>
Dati potenzialità archeologica
Profondità dei depositi: <i>da semisepolto a sepolto</i> Grado di conservazione: <i>da buono a modesto</i>
Interventi soggetti a controlli archeologici preventivi
Tutti gli Ambiti di trasformazione ed altri interventi che presuppongono interventi di scavo e/o modificazione del sottosuolo per una profondità uguale o maggiore a 1,50 m di profondità (esclusi gli interventi di modesta entità, come definiti dal RUE)

2.2.3 Zona di tutela C

Questa zona di tutela comprende le formazioni geologiche maggiormente stabili (area di potenzialità 1), che rappresentano contesti maggiormente vocati alla conservazione di depositi archeologici.

Formazione/contesto
<i>Formazioni maggiormente stabili</i>
Dati potenzialità archeologica
Profondità dei depositi: <i>da superficiale a semisepolto</i>
Grado di conservazione: <i>da buono a modesto</i>
Interventi soggetti a controlli archeologici preventivi
Gli Ambiti di trasformazione ed altri interventi che presuppongono interventi di scavo e/o modificazione del sottosuolo (esclusi gli interventi di modesta entità, come definiti dal RUE), la cui potenzialità archeologica risulti assimilabile a quella della Zona A.

3 AMBITI DI TRASFORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI

Nella Tav. 7 *Tutela delle potenzialità archeologiche* si è proceduto ad una rielaborazione della Tav. 3 del PSC, che presenta gli Ambiti di trasformazione in progetto. Ai fini progettuali inerenti il sistema storico-archeologico, si sono estrapolati dalla Tav. 3 gli interventi che presuppongono scavi e/o modificazione del sottosuolo, ossia nello specifico:

- APeR01-APeR02- APeR03: Ambiti periurbani da riqualificare (NTA, artt. 37-53);
- ARU01-ARU02-ARU03-ARU04-ARU05-ARU06: Ambiti di ristrutturazione urbanistica (NTA, artt. 37-53);
- AeR1: Ambiti di espansione residenziale da attuare attraverso il POC (NTA, artt. 37-46);
- AUPc1-AUPc2: Ambiti urbani di completamento per funzioni produttive (NTA, artt. 37-46);
- TUILE: territorio urbanizzabile (NTA, art. 37);
- Infrastrutture di progetto (NTA, art. 57).

Le indagini archeologiche riguardanti gli Ambiti di trasformazione dovranno realizzarsi secondo le norme inserite nel RUE e le eventuali specifiche prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, ed eseguite fino alla profondità di scavo prevista per l'intervento di trasformazione.

Per gli interventi esterni agli Ambiti di trasformazione del PSC, è data la facoltà di avvalersi di "assistenza archeologica" durante i lavori di movimentazione terra, anche se è sempre preferibile optare per l'esecuzione di indagini archeologiche preventive, ai fini della tutela del patrimonio archeologico e per evitare, in caso di ritrovamenti archeologici, interruzioni dei lavori e/o modifiche in corso d'opera al progetto di intervento.

Va ricordato che sono comunque vigenti su tutto il territorio comunale le disposizioni relative alle "scoperte fortuite" di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che per i lavori pubblici si applicano le disposizioni in materia di archeologica preventiva di cui agli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., precisate dalle indicazioni operative in merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche stabilite dalla Circolare n. 10 del 15/06/2012 della Direzione Generale per le Antichità. La *Carta delle potenzialità archeologiche del territorio* può sostituire la "Relazione archeologica preliminare" di cui all'art. 95 del D.Lgs. 163/2006.

4 PROPOSTA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Nel Capo II delle Norme di Attuazione del PSC, si propone:

- la sostituzione dell'art. 30;
- l'integrazione di un nuovo art. 30bis.

Di seguito i testi proposti per i nuovi artt. 30 e 30bis.

Art. 30 – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Fermo restando le disposizioni relative alle “scoperte fortuite” di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il PSC, in coerenza con l'art. 47 del PTCP, individua e tutela le aree di interesse storico-archeologico.
2. Le aree di interesse storico-archeologico sono individuate nella tavola QC02 *Carta delle potenzialità archeologiche* secondo la categoria b1, definita dall'art. 21 del PTPR:

b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa.
3. Per le aree appartenenti alla categoria di cui alla lettera b1) del comma 2, valgono gli indirizzi, le prescrizioni e le direttive in coerenza con l'art. 47 delle Norme del PTCP.
4. A tali aree appartenenti alla categoria di cui alla lettera b1) del comma 2, si applica la disciplina di tutela stabilita dall'art. 21 del PTPR, che ammette, oltre alle attività di studio, ricerca e restauro inerenti i beni archeologici ad opera degli Enti o istituti scientifici autorizzati e fatte salve ulteriori disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e gli interventi sui manufatti edilizi esistenti. L'art. 21 del PTPR prevede inoltre che possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, previa esecuzione di saggi preliminari di verifica archeologica, per accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione.
5. In tutti i casi di accordi, intese, concertazioni (ivi comprese quelle di cui alla L. 308/2004, art. 1, commi 21, 22, 23, 24, così come anche nei casi di lavori pubblici eseguiti in modalità di Project Financing) che prevedano nella loro applicazione il coinvolgimento in maniera diretta o indiretta di beni o di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., dovrà essere previsto il coinvolgimento preventivo della Soprintendenza competente per materia e per territorio.

Art. 30bis – Tutela delle potenzialità archeologiche

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio attraverso modalità di controllo archeologico adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali individuati nell'analisi delle potenzialità archeologiche del Quadro Conoscitivo.

A tal fine il PSC, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, individua nella Tav. 7 tre “Zone di tutela delle potenzialità archeologiche” sottoposte a differente categoria di controllo archeologico, secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

Il RUE, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, stabilisce le procedure e gli strumenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 5.

Su tutto il territorio comunale si applicano comunque le disposizioni derivanti dalla legislazione nazionale vigente, di cui al successivo comma 6 e le specifiche disposizioni per zone ed elementi d'interesse storico-archeologico di cui al precedente art. 30.

2. Nella zona A "Zona di tutela della potenzialità delle coperture quaternarie non urbanizzate e contesti maggiormente vocati all'insediamento antico":
 - a) ogni Ambito di trasformazione previsto dal PSC è sottoposto a saggi archeologici preventivi o carotaggi da eseguirsi di norma fino alla profondità di scavo prevista per l'intervento di trasformazione;
 - b) ogni altro intervento di trasformazione esterno agli Ambiti di trasformazione che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo oltre 50 cm di profondità è sottoposto ad indagini archeologiche preventive e/o "assistenza archeologica" in corso d'opera. Sono esclusi gli interventi di modesta entità stabiliti dal RUE, in accordo con la Soprintendenza Archeologia.
3. Nella zona B "Zona di tutela della potenzialità del territorio urbanizzato in zone di tutela A e C":
 - a) ogni Ambito di trasformazione previsto dal PSC è sottoposto a saggi archeologici preventivi o carotaggi da eseguirsi di norma fino alla profondità di scavo prevista per l'intervento di trasformazione e/o "assistenza archeologica" in corso d'opera;
 - b) ogni altro intervento di trasformazione esterno agli Ambiti di trasformazione che presuppone attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo oltre 1 metro di profondità è sottoposto a saggi archeologici preventivi da eseguirsi di norma fino alla profondità di scavo prevista per l'intervento oppure ad "assistenza archeologica" in corso d'opera. Sono esclusi gli interventi di modesta entità stabiliti dal RUE in accordo con la Soprintendenza Archeologia.
4. Nella zona C "Zona di tutela della potenzialità di contesti maggiormente vocati alla conservazione dei depositi archeologici":
 - a) per gli Ambiti di trasformazione e per ogni altro intervento la cui potenzialità archeologica, per particolari condizioni locali, o per dati conoscitivi emersi successivamente alla data di adozione del PSC, sia motivatamente da ritenere assimilabile a quella della zona A, la Soprintendenza Archeologia può richiedere indagini archeologiche preliminari (splateamento dell'arativo fino ad una profondità di 50 cm dal piano attuale, saggi di archeologici preventivi o "assistenza archeologica" in corso d'opera). Sono esclusi gli interventi di modesta entità stabiliti dal RUE in accordo con la Soprintendenza Archeologia.
5. Il RUE, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, stabilisce le procedure per l'attuazione delle precedenti disposizioni, sia per gli interventi diretti sia per gli interventi soggetti a POC. Il RUE stabilisce anche i contenuti della "Relazione sulle indagini archeologiche preventive" che deve accompagnare, insieme al nulla osta o alle eventuali prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, i piani e/o i progetti degli interventi soggetti a indagini o saggi archeologici preventivi o controllo archeologico in corso d'opera. Il RUE, sempre in accordo con la Soprintendenza Archeologia, deve definire gli "interventi di modesta entità" esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi 2 lett. b, 3 lett. b e 4 lett. a, e può inoltre stabilire eventuali categorie di lavori o di aree non soggette alle disposizioni di controllo archeologico di cui ai commi precedenti.
6. Espletate le indagini archeologiche di cui ai commi precedenti, ed esaurita qualunque ulteriore attività di indagine archeologica motivatamente ritenuta necessaria dalla competente Soprintendenza Archeologia, per la tutela dei beni archeologici eventualmente rinvenuti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa Soprintendenza.
7. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle "scoperte fortuite" di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e si applicano le disposizioni in materia di archeologia preventiva per i lavori pubblici di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.